



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO TRA

la Regione del Veneto - Assessorato all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità,

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,

e

le Parti Sociali

Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015

Visti:

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- le "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le



6e52b858



Province autonome di Trento e di Bolzano;

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*Jobs Act*) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;
- il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 - “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Considerato che:

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*Jobs Act*) ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie di contratto finalizzate al conseguimento di un titolo di studio, già previste agli artt. 3 e 5 del Testo Unico dell’apprendistato sopra richiamato;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014, prevede che “l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e quello “di alta formazione e di ricerca” integrino organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali di cui al Repertorio nazionale - art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- in attuazione dell’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, con Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 sono stati definiti gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;
- è nell’interesse delle parti che il sistema duale si diffonda nella nostra Regione come leva per nuovi posti di lavoro qualificati e come principale canale di ingresso al lavoro per i giovani, nonché come strumento di contrasto alla dispersione scolastica;
- la Regione Veneto, le Parti Sociali, l’Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto (di seguito “Parti”) hanno esaminato e formulato osservazioni in ordine al documento riportato in allegato 1 al presente accordo, contenente la “Disciplina degli standard formativi e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore”, riportato in allegato 1 al presente accordo;
- nel documento “Disciplina degli standard formativi e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore”, la prima parte è dedicata alle disposizioni generali, la seconda è dedicata alle disposizioni specifiche per ogni tipologia di contratto di apprendistato prevista dall’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 con la definizione:

delle finalità del contratto;



6e52b858



- ✓ dei requisiti dei destinatari;
- ✓ della durata del contratto;
- ✓ degli standard formativi;
- ✓ delle istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa.

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

Le Parti danno atto che

è raggiunta l'intesa sui contenuti del documento posto in allegato alla presente, relativo alla "Disciplina degli standard formativi e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore", ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.

Le Parti di impegnano:

- a valorizzare lo strumento contrattuale dell'apprendistato che ha conosciuto, finora, molte riforme ma una diffusione limitata, ponendosi l'obiettivo di raggiungere sul territorio regionale una sensibile crescita del numero di contratti di apprendistato stipulati nelle diverse tipologie;
- a dare concreta attuazione alla struttura regolamentare attraverso iniziative e progetti che favoriscano l'integrazione fra istruzione, formazione e lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li **21 GIU. 2016**

[Handwritten signatures and initials in the middle right area]

	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto Assessorato all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità	Elena Donazzan	<i>[Signature]</i>
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto	Daniela Beltrame	<i>[Signature]</i>
CGIL Veneto	Tiziana Basso	<i>[Signature]</i>
CISL Veneto	Onofrio Rota	<i>[Signature]</i>



UIL Veneto	Gerardo Colamarco	<i>Gerardo Colamarco</i>
CISAL Veneto	Rocco Criseo	<i>Rocco Criseo</i>
UGL Delegazione Veneto	Enea Passino	<i>Enea Passino</i>
CONFISAL Veneto	Calogero Carità	<i>Calogero Carità</i>
Confindustria Veneto	Luca Innocentini	<i>Luca Innocentini</i>
CONFAPI VENETO	Pier Orlando Roccato	<i>Pier Orlando Roccato</i>
CNA del Veneto	Alessandro Conte	<i>Alessandro Conte</i>
Confederazione italiana Agricoltori CIA	Claudio D'Ascanio	<i>Claudio D'Ascanio</i>
Confartigianato Imprese Veneto	Luigi Curto	<i>Luigi Curto</i>
Coldiretti del Veneto	Alberto Bertin	<i>Alberto Bertin</i>
Confagricoltura del Veneto	Adolfo Andrighetti	<i>Adolfo Andrighetti</i>
Confcommercio del Veneto	Luca Bertuola	<i>Luca Bertuola</i>
Confesercenti	SERENA RUZZENE Marco Palazzo	<i>Serena Ruzzeno</i>
Confcooperative	Stefano Lupatin	<i>Stefano Lupatin</i>
Lega Cooperative	Franco Mognato	<i>Franco Mognato</i>
Federartigiani CASA Veneto	Umberto D'Aliberti	<i>Umberto D'Aliberti</i>
FederCLAAI Veneto	Luca Daniele	<i>Luca Daniele</i>
CONFIMI Industria Veneto	William Beozzo	<i>William Beozzo</i>

CONF PROFESSIONI

SARTORE ROBERTO

R





REGIONE DEL VENETO

Allegato 1

APPRENDISTATO

**Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica, il
diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria
superiore ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del
Decreto Interministeriale 12/10/2015**

3

dbch

en

W

Q

f

P

Q

Q.L.

R

R

d

W.

RE

des

A

AS

X

5



6e52b858



Premessa

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha delimitato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie finalizzate al conseguimento di un titolo di studio:

- l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito denominato anche apprendistato di primo livello);
- l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Il D.Lgs. 81/2015, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che le suddette tipologie di apprendistato integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali indicate nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Il presente accordo disciplina l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore (art. 43 del D.Lgs 81/2015), finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale (Titolo di studio Livello 3 EQF)
- Diploma professionale (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Diploma di istruzione secondaria superiore (Titolo di studio Livello 4 EQF)

La Regione Veneto, alla luce delle nuove disposizioni di legge, e nell'ambito della propria competenza, con il presente provvedimento definisce gli standard formativi del contratto di apprendistato di primo livello e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.

Il presente documento comprende 2 parti :

- **Parte 1:** disposizioni comuni alle tipologia di contratto di apprendistato oggetto del presente accordo (art. 43 - D.Lgs. 81/2015).
- **Parte 2:** disposizioni specifiche per ciascuna tipologia di contratto di apprendistato oggetto del presente accordo e nelle quali sono definite:

- ✓ finalità del contratto;
- ✓ requisiti dei destinatari;
- ✓ durata del contratto;
- ✓ standard formative;
- ✓ istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa.



A C S
C. L
L'
E
A

Parte 1

Disposizioni comuni al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Art. 43 - D.Lgs. 81/2015

Art. 1 Status dell'apprendista

Con la stipula del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 81/2015 l'apprendista assume il doppio status di studente e di lavoratore.

È tenuto all'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e in particolare delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna ed esterna.

Art. 2 Organizzazione didattica dei percorsi formativi

L'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" all'impresa, che assumono valore di "apprendimento formale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013.

I periodi di formazione interna e formazione esterna all'azienda:

- si svolgono, rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l'istituzione formativa,
- si realizzano sulla base del Protocollo sottoscritto tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro e sulla base per Piano Formativo Individuale (di seguito PFI) redatto dall'istituzione formativa in accordo con il datore di lavoro;
- si integrano, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.

Art. 3 Requisiti e responsabilità del datore di lavoro

La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro sono da riferire esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta presso l'impresa secondo le modalità definite nel Piano Formativo Individuale (di seguito PFI).

Ai fini della stipula del contratto di apprendistato, il datore di lavoro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;



6e52b858



- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali incaricati di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa allo scopo di garantire, in collaborazione con il tutor formativo, l'integrazione tra formazione interna e formazione esterna all'azienda.

Art. 4 Stipula del contratto di apprendistato

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato per la qualifica professionale, per il diploma professionale e per il diploma di istruzione secondaria superiore, l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un Protocollo, redatto sulla base dello schema posto in allegato 1 al Decreto Interministeriale 12/10/2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa.

L'apprendista, il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono inoltre il Piano Formativo Individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, in conformità al modello riportato in allegato 1.A. al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/10/2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del Protocollo e del Piano Formativo Individuale.

Art. 5 Funzioni del tutor aziendale

L'azienda nomina, al suo interno, il tutor aziendale.

Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, affianca l'apprendista nella fase di inserimento nell'impresa, lo assiste nel percorso di formazione interna e gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista, sulla base dello schema posto in allegato 2 al Decreto Interministeriale 12/10/2015, e fornisce all'istituzione formativa tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività dell'apprendista, nonché per l'efficacia del processo formativo.

Art. 6 Retribuzione dell'apprendista

Come previsto dall'articolo 43 comma 7, del D.Lgs. 81/2015:

- il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo rispetto alle ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna);
- per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore è riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10 per cento di quella dovuta.

Sono fatte salve eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi (così come individuati dall'art. 51 del D. Lgs. 81/2015) e degli accordi interconfederali.



6e52b858



Art. 7 Responsabilità e funzioni dell'istituzione formativa: informazioni all'apprendista

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro e con modalità volte a garantire la consapevolezza della scelta, adotta nei confronti dei giovani e, nel caso di minorenni, dei titolari della responsabilità genitoriale, iniziative idonee ad assicurare la conoscenza:

- degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
- dei contenuti del protocollo sottoscritto con il datore di lavoro e del piano formativo individuale, che deve essere sottoscritto anche dall'apprendista;
- delle modalità di selezione degli apprendisti;
- del doppio "status" di studente e lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.

Art. 8 Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale (di seguito PFI) dell'apprendista, che costituisce parte integrante del contratto, è definito dall'istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema posto in all'allegato 1a al Decreto Interministeriale 12/10/2015.

Nel PFI, oltre ai contenuti e alla durata del percorso formativo, devono essere indicati:

- i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor aziendale e al tutor formativo;
- la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista, coerente con la qualificazione da conseguire;
- la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro, con particolare riguardo alla disciplina di legge riguardante i minori;
- i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna all'impresa, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure adottate per il riallineamento delle competenze, il sostegno e il recupero anche in caso di sospensione del giudizio.

La formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione formativa che comprende anche gli aspetti assicurativi e la tutela della salute e della sicurezza ai fini degli obblighi formativi (formazione generale e formazione specifica) in capo all'azienda derivanti dall'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Rimane a carico dell'azienda la formazione/informazione riguardante le specifiche dei macchinari e dei materiali utilizzati.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Art. 9 Funzioni del tutor formativo

Le istituzioni formative individuano un tutor formativo che ha il compito di promuovere il successo del percorso dell'apprendista, di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e il datore



6e52b858



di lavoro al fine di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista sulla base dello schema posto in allegato 2 al Decreto Interministeriale 12/10/2015 e garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

Art. 10 Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento

I percorsi formativi sono documentabili attraverso un registro individuale attestante le ore di formazione interna ed esterna frequentate dall'apprendista e le unità di apprendimento di riferimento.

Il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche per la parte della formazione interna all'azienda, vengono effettuati dall'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro.

L'istituzione formativa ha il compito di comunicare gli esiti della valutazione all'apprendista o, nel caso di apprendisti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale

I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che raggiungono gli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individuale e che abbiano frequentato i 3/4 del monte ore complessivo di formazione interna ed esterna.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestato dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi

Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 del 2013.

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita vanno registrati a cura dell'istituzione formativa nel libretto formativo del cittadino.

In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

Art. 11 Monitoraggio

La Regione del Veneto e la Direzione Territoriale del lavoro operano nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza e il corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

I percorsi oggetto del presente accordo sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del MIUR con il supporto di ISFOL INDIRE, ANVUR, nonché al monitoraggio regionale



6e52b858



Parte 2

**Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato per la
QUALIFICA PROFESSIONALE
(Art. 43 - D.Lgs. 81/2015).**

Art. 1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento della **Qualifica professionale** corrispondente al 3° Livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

In particolare, le assunzioni possono essere effettuate in relazione alle qualifiche contrattuali riconducibili alle figure previste dal Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale, integrate dai profili regionali approvati e regolamentati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 Requisiti dei destinatari

All'apprendistato per la qualifica possono accedere gli studenti iscritti a percorsi triennali di istruzione e formazione.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso tra gli iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale approvati dalla Regione.

All'apprendistato di primo livello possono accedere giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Art. 3 Durata del contratto

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a **3 anni**, per il conseguimento della qualifica professionale.

Nel caso di contratto di apprendistato attivato nel secondo anno di un percorso triennale di istruzione la durata massima del contratto di apprendistato è ridotta a **2 anni**.

Nel caso di contratto di apprendistato attivato nel terzo anno di un percorso triennale di istruzione la durata massima del contratto di apprendistato è ridotta a **1 anno**.

La durata effettiva del contratto può essere ridotta, nell'ambito del PFI definito dall'istituzione formativa, in considerazione delle competenze in ingresso dell'apprendista.

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito la qualifica e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;



6e52b858



b) al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica professionale.

Qualora l'apprendista abbia conseguito la qualifica professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, come previsto all'art. 43, comma 9 del D.Lgs. 81/2015, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Art. 4 Standard formativi

Gli standard formativi dei percorsi sono quelli definiti in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento della qualifica.

Il monte ore complessivo di frequenza richiesto per l'ammissione all'esame può essere calcolato sul triennio, qualora ciò sia stabilito nel Piano formativo individuale.

La formazione impartita per il conseguimento della qualifica in apprendistato ha la stessa durata annuale dei percorsi di istruzione e formazione professionale ordinari e si distingue in formazione interna all'azienda e in formazione esterna all'azienda.

La frequenza della formazione esterna all'azienda si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza

La durata oraria annuale della formazione impartita per il conseguimento della qualifica professionale e del diploma professionale è di 990 ore di cui:

- minimo di norma 50% massimo 60% del monte ore annuo di formazione esterna all'azienda nel secondo anno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale;
- minimo di norma 40% massimo 50% del monte ore annuo di formazione esterna all'azienda nel terzo anno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

La ripartizione del monte ore annuo sarà determinata dall'istituzione formativa sulla base del profilo dell'apprendista.

La formazione interna alla azienda è pari alla differenza tra la durata oraria annuale percorso formativo e le ore di formazione esterna all'azienda.

Nel caso di studenti che accedano all'apprendistato a partire dal primo anno del percorso di istruzione e formazione professionale, avendo già compiuto il quindicesimo anno di età, il monte ore di formazione esterna all'azienda per il primo anno del percorso triennale è pari al 60% del monte ore complessivo, salvo casi particolari che saranno valutati congiuntamente tra l'istituzione formativa ed il datore di lavoro.

Sono fatte salve percentuali inferiori di formazione esterna all'azienda per contratti di apprendistato stipulati nell'ambito della sperimentazione del sistema di formazione duale, attivata con le DGR 517 e 518 del 19/4/2016.

Eventuali crediti formativi in ingresso valgono a ridurre la durata della formazione esterna, se conseguiti in contesto scolastico, mentre incidono sulla formazione interna in azienda se conseguiti in contesto lavorativo.



6e52b858



Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato per il
DIPLOMA PROFESSIONALE
(Art. 43 D. Lgs. 81/2015).

Art. 6 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Diploma professionale** corrispondente al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

In particolare, le assunzioni possono essere effettuate in relazione alle qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di diploma professionale di tecnico previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale, integrati dai profili regionali approvati e regolamentati dalla Regione del Veneto.

Art. 7 Requisiti dei destinatari

All'apprendistato per il diploma possono accedere gli studenti iscritti a percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale, in possesso di una qualifica triennale coerente, fino al compimento del 25esimo anno di età.

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso tra gli iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale approvati dalla Regione.

Art. 8 Durata del contratto

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi né superiore ad **1 anno**, per il conseguimento del diploma professionale al termine del quarto anno di IeFP a cui sono ammessi qualificati con qualifica coerente.

La durata effettiva del contratto può essere ridotta, nell'ambito del PFI definito dall'istituzione formativa, in **considerazione** delle competenze in ingresso dell'apprendista.

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b) al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il diploma professionale.

Qualora l'apprendista abbia conseguito il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, come previsto all'art. 43, comma 9 del D.Lgs. 81/2015, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Ci



Art. 9 Standard formativi

Gli standard formativi dei percorsi sono quelli definiti in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento del diploma professionale.

L'apprendista, ai fini dell'ammissione all'esame per il diploma professionale, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna previste dal PFI.

La formazione impartita per il conseguimento del diploma in apprendistato ha la stessa durata annuale dei percorsi di istruzione e formazione professionale ordinari e si distingue in formazione interna all'azienda e in formazione esterna all'azienda.

La frequenza della formazione esterna all'azienda si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

La durata oraria annuale della formazione impartita per il conseguimento del diploma professionale è di 990 ore di cui minimo di norma 40% massimo il 50% del monte ore complessivo di formazione esterna all'azienda nel percorso di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale.

Sono fatte salve percentuali inferiori di formazione esterna all'azienda per contratti di apprendistato stipulati nell'ambito della sperimentazione del sistema di formazione duale, attivata con la DGR 519 del 19/4/2016.

La ripartizione del monte ore annuo sarà determinata dall'istituzione formativa sulla base del profilo dell'apprendistato.

La formazione interna alla azienda è pari alla differenza tra la durata oraria annuale percorso formativo e le ore di formazione esterna all'azienda.

Eventuali crediti formativi in ingresso valgono a ridurre la durata della formazione esterna, se conseguiti in contesto scolastico, mentre incidono sulla formazione interna in azienda se conseguiti in contesto lavorativo.

Art. 10 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dagli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo, che operano nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005.



*Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015).*

Art. 11 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di **Diploma di istruzione secondaria superiore** corrispondente al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art. 12 Requisiti dei destinatari

Gli apprendisti vengono individuati dal datore di lavoro tra gli iscritti ai percorsi di istruzione secondaria superiore presso istituzioni scolastiche operanti in Veneto.

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età, e fino al compimento dei **25**, che abbiano superato positivamente il primo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore.

Art. 13 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 4 anni e può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore.

Successivamente al conseguimento del diploma, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015.

Art. 14 Standard formativi

Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi.

In coerenza con il Decreto Interministeriale 12/10/2015, la **durata massima** della formazione esterna all'azienda è:



Handwritten signature

ANNUALITÀ	DURATA MASSIMA DELLA FORMAZIONE ESTERNA ALL'AZIENDA
Secondo anno dei percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	Max. 70% dell'orario
Terzo, quarto e quinto anno dei percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	Max 65% dell'orario

Handwritten initials and marks

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- l'apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, e ai fini dell'ammissione all'annualità successiva, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

Handwritten signature and initials

Art. 15 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dalle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, operanti in Veneto, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Multiple handwritten signatures and initials



Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



6e52b858

